

IL DIRIGENTE

Vista la delibera consigliare n.30 del 23.04.2002 con la quale veniva approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata presentato dalla soc. Irpa srl;

- la convenzione del 23.10.2002, rep.77274, con la quale la soc. Irpa srl si obbligava a realizzare e cedere al Comune le opere di urbanizzazione relative al Piano Particolareggiato nonché a cedere anticipatamente parte delle aree necessarie alla realizzazione del centro video-gioco-sport;

Visto il permesso di costruire rilasciato alla soc. Irpa srl n.71 del 21.05.2003, con il quale è stato approvato il progetto delle opere di urbanizzazione e visti i successivi permessi di costruire n.21 del 08.02.2007, n.50 del 28.03.2007 e n.68 del 20.06.2006 con i quali sono stati autorizzati gli interventi edilizi sui lotti a confine con le aree cedute anticipatamente al Comune;

Vista la richiesta pervenuta in data 07.05.2007, prot.7124, con la quale la soc. Irpa srl comunicava di aver riscontrato, durante la realizzazione delle recinzioni dei lotti a confine con la proprietà pubblica una leggera difformità nella posizione della linea dividente catastale tra il limite dell'area edificabile del comparto C2-2 e quello dell'area limitrofa già frazionata e ceduta al Comune;

Considerato che tale rettifica era da ritenersi esclusivamente catastale e non dava luogo ad alcun aumento di capacità edificatoria complessiva dei singoli lotti interessati dall'incremento di superficie, ma comportava una

permuta con conguaglio;

Preso atto della disponibilità dei richiedenti di farsi carico di ogni onere relativo al frazionamento e atto pubblico conseguente;

Visto il frazionamento depositato in data 08.10.2007, prot.17341, redatto dal geom. Giorgio Magnani con il quale si individuava la nuova dividente catastale;

- l'importo stabilito dai competenti uffici comunali pari ad euro.17.150,00 quale conguaglio a compensazione della eccedenza tra la porzione di terreno da cedere all'amministrazione da parte del privato, pari a mq.21, individuata al Catasto al Fg.6 mappale n.2584 e quella di proprietà comunale, pari a mq.146, individuata al Catasto al Fg.6 mappali n.2586-2587-2589-2590;

- il parere favorevole alla permuta espresso dalla G.C. nella seduta del 30.05.2007;

Ritenuto necessario procedere alla stipula dell'atto di permuta con conguaglio conseguente alla rettifica catastale;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale

D E T E R M I N A

- di stipulare l'atto di permuta mediante l'acquisizione al patrimonio pubblico della particella al Fg.6, n.2584 di complessivi 21mq. catastali e cessione delle particelle al Fg.6, n.2586-2587-2589-2590 di complessivi 146mq. catastali, e determinare l'importo al prezzo di euro 17.150,00, quale conguaglio a compensazione della eccedenza tra la porzione di terreno da cedere all'amministrazione e quella di proprietà comunale a carico dei privati, come meglio individuato nell'allegata planimetria, rispettivamente in colore azzurro ed in colore rosso, sotto la lettera "A";

- di dare atto che ai sensi della normativa sopraindicata procederà alla stipula dell'atto l'arch. Daniele Fabbri, nato Riccione il 9.6.1953 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele II, n.1, che interverrà nella sua qualità di dirigente il Settore Urbanistica, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art.83, comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art.107, comma 3, lettera c) del TU.EE.LL. 18.8.2000, n.267;

- di rinunciare all'ipoteca legale;

- di individuare nella persona dell'arch. Luca Gamucci il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
